



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Elettorale, anticorruzione e controlli**

Piazza Dante n. 15 - 38122 Trento

T +39 0461 494671 - 494666

F +39 0461 493690

pec serv.elettorale-anticorruzione@pec.provincia.tn.it

@ serv.elettorale-anticorruzione@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

**CIRCOLARE N. 10/EL**Ai Sindaci e ai Segretati dei Comuni  
della provincia di TrentoAi Presidenti  
degli Uffici elettorali di sezioneLORO SEDIe, p.c. Al Commissario del Governo  
per la Provincia di Trento  
Corso 3 Novembre, 11  
38122 TRENTO

S183/2023/1.6-2022-1/MR/CB

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

**Oggetto: Elezioni provinciali 2023. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione.**

In occasione delle prossime elezioni provinciali trova applicazione, per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, il combinato disposto dell'art. 58 bis della legge elettorale provinciale (*Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale e Presidente della Provincia*) e dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (*Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche*), convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

Le predette disposizioni prevedono che gli **elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile**, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè del trasporto che gli enti organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale) **e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali** tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore, ossia possano **votare presso il loro domicilio**.

E' opportuno evidenziare, peraltro, che le disposizioni sul voto domiciliare **si applicano in occasione delle elezioni provinciali solo nel caso in cui gli aventi diritto dimorino sul territorio provinciale.**

Si riportano di seguito, sinteticamente, i principali adempimenti:

- a) al fine di poter esprimere il voto a domicilio, gli interessati devono trasmettere al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, nel periodo compreso **tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione (ossia tra martedì 12 settembre e lunedì 2 ottobre)**, una dichiarazione in carta libera che attesti la volontà di votare presso l'abitazione in cui dimorano. Si evidenzia che il termine ultimo di presentazione della richiesta, corredata dalla documentazione di seguito indicata (lunedì 2 ottobre 2023), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avente carattere ordinatorio compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune;
- b) la domanda di ammissione al voto domiciliare, completa di indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, di un recapito telefonico, deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria, di data non anteriore al 45° (quarantacinquesimo) giorno antecedente la data della votazione;
- c) il certificato medico dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa e, quindi, attestare l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto (**gravissima infermità e intrasportabilità**) con prognosi di almeno 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, ovvero delle **condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;**
- d) nel certificato potrà inoltre essere attestata la eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto, qualora la stessa non sia già risultante dall'annotazione sulla tessera elettorale del diritto al voto assistito;
- e) i Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includono in *appositi elenchi*, distinti per sezioni, i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano a questi ultimi l'attestazione di tale inclusione (a mezzo telegramma, posta prioritaria, fax, messo notificatore etc.);
- f) qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in un Comune diverso da quello nelle cui liste elettorali gli stessi sono iscritti, i Sindaci, **entro il settimo giorno antecedente la votazione** e quindi **entro domenica 15 ottobre 2023**, dovranno comunicare - a mezzo fax o posta elettronica o con altro mezzo che assicuri l'immediata acquisizione - al Sindaco di ciascuno dei Comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico;
- g) i Sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare devono, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto (trasporto);
- h) i Sindaci interessati (v. lettera f) devono formare distinti elenchi, divisi per sezione elettorale, indicando nome e cognome degli elettori, sesso e luogo di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico; i predetti elenchi saranno inoltre distinti a seconda che:
  - l'elettore voti a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
  - l'elettore voti a domicilio presso altra sezione dello stesso Comune;
  - l'elettore voti a domicilio presso altri Comuni;
  - l'elettore voti a domicilio nell'ambito della sezione, pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune;
- i) gli elenchi predisposti sono consegnati, unitamente all'altra documentazione prevista e al materiale elettorale, nelle ore antimeridiane del giorno antecedente quello di votazione ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione;
- j) ai medesimi Presidenti, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, sarà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, **un bollo di sezione in più**, che sarà utilizzato esclusivamente per certificare nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati l'avvenuta espressione del voto;

- k) i Presidenti degli uffici elettorali di sezione provvedono ad annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:
  - a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
  - b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio viene raccolto presso altra sezione o presso altro Comune;
  - c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- l) il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario; a tali operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al Presidente del seggio;
- m) nelle operazioni di raccolta del voto domiciliare, il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto "nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore". Nell'assoluto rispetto delle medesime esigenze, deve essere garantito al massimo grado il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore stesso;
- n) i Presidenti degli uffici elettorali di sezione, ai fini della raccolta del voto domiciliare, portano con loro gli appositi elenchi predisposti dal Comune, annotando a fianco dei nominativi riportati l'effettiva espressione del voto e il numero della tessera elettorale, sulla quale deve certificarsi con il bollo di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto;
- o) le attestazioni trasmesse agli interessati dai Comuni di iscrizione elettorale concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare se ritirate dai Presidenti di sezione saranno allegate agli atti dell'ufficio; tali attestazioni potranno anche essere trattenute dagli elettori;
- p) le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente stesso in un apposito plico e, una volta riportate presso l'ufficio di sezione, sono immediatamente inserite nell'urna destinata alla votazione;
- q) i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce nella lista sezionale e di essi viene presa nota nell'apposito verbale fornito a ciascun seggio. In calce all'apposito registro, maschile e femminile, viene presa annotazione del numero della tessera elettorale dei predetti. Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell'apposito registro, maschile e femminile, dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

Al fine di poter fornire agli uffici elettorali di sezione l'eventuale ulteriore materiale necessario per la raccolta del voto a domicilio, si pregano le SS.LL. di voler comunicare alla scrivente struttura (elettoriale-anticorruzione@provincia.tn.it) entro il giorno lunedì 9 ottobre 2023 il numero degli elettori ammessi al voto domiciliare, distinti in maschi e femmine, con indicazione dell'ufficio elettorale di sezione che provvederà a raccogliere il voto.

Si precisa che **al fine dell'accertamento del numero degli elettori, coloro che votano a domicilio devono essere considerati esclusivamente dall'ufficio elettorale della sezione nella quale sono originariamente iscritti. L'ufficio di sezione che ha raccolto il voto a domicilio considera tali elettori solo al fine dell'attestazione del numero dei votanti.**

I modelli necessari per consentire il voto a domicilio sono reperibili sul sito della Provincia all'indirizzo [www.elezioni.provincia.tn.it](http://www.elezioni.provincia.tn.it).

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE  
- dott.ssa Maria Ravelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).